

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

LAMA SOCIETA' COOPERATIVA – IMPRESA SOCIALE

Verificato da:	Andrea Rapisardi
Approvato da	Delibera Adozione del Modello - VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21/11/2024
In vigore dal	21/11/2024

Revisioni del Documento

Data	Rev.	Motivo della Revisione
25/07/2022	0	Prima Emissione
21/11/2024	1	Variatione per recepimento aggiornamento legislativo e modifiche struttura organizzativa. Introduzione misure riferite a Art. 25-undecies: Reati ambientali, Art. 25 septiesdecies: reati contro il patrimonio culturale e Art. 25 duodevicies: reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, Art. 25-octies.1 delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, Art. 25 novies Violazione del diritto d' autore

Indice

PARTE GENERALE

1 DEFINIZIONI	8
2 PREMESSA	9
2.1 Struttura del documento	9
2.2 Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231	9
2.2.1 La Responsabilità dell'Ente	10
2.3 Fattispecie di reato individuate dal Decreto	11
2.4 L'adozione del Modello come esimente per la responsabilità della società	13
2.5 I reati commessi all'estero	13
2.6 Le sanzioni	14
2.7 Finalità del Modello	15
2.8 Natura del Modello	15
2.9 Modifiche ed aggiornamento del Modello	16
2.10 L'efficace attuazione del Modello	16
3 LAMA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE: APPLICAZIONE DEL DECRETO	18
3.1 Mission e Governance della Cooperativa	18
3.2 Adozione del Modello	18
3.3 Reati rilevanti per Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale	19
3.4 Assetto organizzativo della Cooperativa e adozione del Modello	20
4 ORGANISMO DI VIGILANZA	22
4.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza	22
4.2 Nomina, durata in carica e sostituzione dei componenti	23
4.3 Cause di ineleggibilità e decadenza	23
4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	23
4.5 Reporting verso gli Organi Sociali	25
4.6 Flussi informativi	26
4.7 Gestione Segnalazioni Whistleblowing	27
5 SISTEMA SANZIONATORIO	29
5.1 Principi generali	29
5.2 Sanzioni e misure disciplinari	30
5.3 Comunicazione e formazione	31
6 Principi generali	34
7 Regole generali di comportamento	34
8 Sistema di deleghe	34



Live the change.
Design your impact.

Pag. 4 di 103

Modello Organizzazione Gestione e Controllo: **MOG 01 Rev. 1**

In vigore dal:
21/11/2024

Parte Generale

1 DEFINIZIONI

- **Società/Cooperativa:** LAMA Società Cooperativa – Impresa Sociale;
- **D.Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni;
- **Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 o secondo l'utilizzo del termine, il presente Modello della Società;
- **Codice di Comportamento o Codice Etico:** Codice di Comportamento che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale;
- **Attività Sensibili:** attività della Cooperativa nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto;
- **Autorità di Vigilanza:** enti che a qualunque titolo possono svolgere attività di controllo e vigilanza;
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Cooperativa;
- **Organi Sociali:** assemblea dei soci, organo amministrativo ed eventuale collegio sindacale o revisore contabile della Società;
- **Dipendenti:** soggetti aventi con la Cooperativa un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato;
- **Consulenti e collaboratori:** soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Cooperativa sulla base di un rapporto di collaborazione professionale;
- **Soggetti Apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
- **Soggetti Subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **Incaricato di Pubblico Servizio:** colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", intendendosi per pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 c.p.);
- **Pubblico Ufficiale:** colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).

2 PREMESSA

2.1 Struttura del documento

Il presente documento, che include un esame della disciplina dettata dal D.Lgs. 231/01 (nel seguito anche il "**Decreto**"), è articolato in una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale è costituita dalle linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte della Cooperativa, i destinatari del Modello, l'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "**OdV**"), il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, i flussi informativi verso l'Odv e verso l'Organo dirigente e gli obblighi di formazione del personale.

La Parte Speciale specifica ed approfondisce le singole fattispecie di reato rilevanti e per ciascuna fattispecie individua le aree aziendali a rischio e stabilisce i principi di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

È inoltre da considerare parte integrante del presente documento il Codice di Comportamento o Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale.

Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno dell'azienda.

2.2 Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

Il D.Lgs n. 231/2001, contenente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato emanato in esecuzione di una serie di convenzioni internazionali ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Esso ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

Sotto il profilo dei soggetti destinatari, la legge indica "gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica" (art. 1, co. 2).

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a rafforzare la repressione di taluni illeciti penali coinvolgendo nel processo sanzionatorio il patrimonio degli enti e gli interessi dei soci i quali, fino all'entrata in vigore del Decreto, non pativano alcuna conseguenza dalla commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di amministratori e/o dipendenti.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la PA, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Nello specifico i punti chiave del Decreto riguardano:

1. l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità:

Modello Organizzazione Gestione e Controllo: **MOG 01 Rev. 1**

In vigore dal:
21/11/2024

- persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("apicali" - rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
 - persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati;
2. la definizione dei Reati la cui commissione determina l'applicazione del Decreto.

La normativa prevede inoltre che l'Ente, al fine di escludere la propria responsabilità amministrativa in caso di reati compiuti da soggetti "apicali" o da dipendenti/collaboratori, possa:

- adottare ed attuare un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati;
- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento mediante un Organismo di Vigilanza appositamente istituito a tale scopo.

Il Modello non deve essere "statico", tant'è che tra le esimenti di responsabilità la normativa ne prevede tanto la verifica periodica che l'aggiornamento a fronte di mutamenti nell'organizzazione e/o nelle attività dell'ente, ovvero nel caso di eventuali violazioni delle regole organizzative previste dal Modello stesso.

Come più volte rilevato nel decorso del tempo, l'aggiornamento si rende ovviamente necessario anche in relazione all'evoluzione legislativa (estensione dei reati) e della giurisprudenza in materia (es. sentenze, ordinanze, etc.).

2.2.1 **La Responsabilità dell'Ente**

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse della società. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi della società senza apportargli però un immediato vantaggio economico. È importante inoltre notare che qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di altra società appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo. In sostanza, affinché l'illecito amministrativo collegato al reato non venga imputato ad esso in maniera soggettiva, l'ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per prevenire nell'esercizio dell'attività di impresa la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto. Per questo motivo il Decreto stesso prevede l'esimente dalla responsabilità solo se l'ente dimostra:

- che l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il Modello sia stato aggirato fraudolentemente;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esimente da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul

Modello, a cui è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli standard e alle procedure adottate dalla società.

Nonostante il Modello funga da esimente, sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il Decreto è molto più rigido e severo nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, poiché, in tal caso, l'ente deve dimostrare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata (o collaboratori), l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

Dotarsi di un Modello ai sensi del Decreto non è obbligatorio ai sensi di legge, anche se, in base ai criteri di imputazione del reato all'ente, sembra essere l'unico strumento valido a dimostrare la propria estraneità e a non subire le sanzioni stabilite dal Decreto.

2.3 Fattispecie di reato individuate dal Decreto

L'Ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati espressamente richiamati nel Decreto.

Il Decreto nella sua versione originaria e nelle successive modifiche ed integrazioni indicano negli art. 24 e seguenti i reati che possono far sorgere la responsabilità dell'ente, cd. **"Reati Presupposto"**.

Allo stato attuale, i Reati Presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- Art. 24 - D.Lgs. 231/01 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020].
- Art. 24-bis - D.Lgs. 231/01 Delitti informatici e trattamento illecito di dati [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.Lgs.7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024].
- Art. 24-ter - D.Lgs. 231/01 Delitti di criminalità organizzata [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015].
- Art. 25 - D.Lgs. 231/01 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020. Rubrica modificata, unitamente al testo, da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024].
- Art.25-bis - D.Lgs. 231/01 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L.n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016].
- Art. 25-bis.1 - D.Lgs. 231/01 Delitti contro l'industria e il commercio [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].
- Art. 25-ter - D.Lgs. 231/01 Reati societari [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023].
- Art. 25-quater - D.Lgs. 231/01 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].

- Art.25-quater.1 - D.Lgs. 231/01 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].
- Art. 25-quinquies - D.Lgs. 231/01 Delitti contro la personalità individuale [Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016].
- Art. 25-sexies - D.Lgs. 231/01 Reati di abuso di mercato [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021].
- Art. 25-septies - D.Lgs. 231/01 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007].
- Art. 25-octies - D.Lgs. 231/01 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 del 8 novembre 2021].
- Art. 25-octies.1 - D.Lgs. 231/01 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 8 novembre 2021 e modificato D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023).
- Art. 25-novies - D.Lgs. 231/01 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].
- Art. 25-decies - D.Lgs. 231/01 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].
- Art. 25-undecies - D.Lgs. 231/01 Reati ambientali [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, da D.Lgs. n. 21/2018 e modificato con L. n. 143 del 07/10/2024].
- Art. 25-duodecies - D.Lgs. 231/01 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012, modificato dalla Legge n. 161/2017 2020 e modificato con D. L. n. 145 del 11/10/2024].
- Art. 25-terdecies - D.Lgs. 231/01 Razzismo e xenofobia [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018].
- Art. 25-quaterdecies - D.Lgs. 231/01 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [Articolo aggiunto dall'Art.5 della L.n.39/2019].
- Art. 25-quinquiesdecies - D.Lgs. 231/01 Reati tributari [Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020 e dal D.Lgs.n.156/2022].
- Art. 25-sexiesdecies - D.Lgs. 231/01 Contrabbando [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020 e modificato con D. Lgs. n. 141 del 26/09/2024].
- Art.25-septiesdecies - D.Lgs. 231/01 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto da L.n. 22 del 09 marzo 2022].
- Art.25-duodevicies - D.Lgs. 231/01 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022].
- Art. 26 - D.Lgs. 231/01 Delitti tentati.
- Art. 12, Legge n. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].
- Legge n.146/2006 Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

2.4 L'adozione del Modello come esimente per la responsabilità della società

Il Modello opera quale esimente solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno;

Quanto all'efficacia del Modello, è opportuno che al suo interno:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previste attività di diffusione e formazione;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica e ad aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

Il Modello, seppur variando ed adattandosi alla natura, alle dimensioni ed alle specifiche attività dell'impresa, si può configurare come un insieme di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione d'impresa, nonché gli strumenti di controllo.

2.5 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di Reati Presupposto commessi all'estero. Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero.

2.6 Le sanzioni

L'ente ritenuto responsabile può essere condannato a quattro tipi di sanzione, diverse per natura e per modalità d'esecuzione:

- a) **Sanzione pecuniaria:** è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice, tenuto conto delle condizioni «economiche e patrimoniali dell'ente», in termini tali da assicurare efficacia

alla sanzione. La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

- b) **Sanzione interdittiva:** può essere applicata in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente prevista per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicate con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono usualmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi ad un anno, ed hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa fattispecie di quello per cui si procede.

- c) **Confisca:** consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente.
- d) **Pubblicazione della sentenza di condanna:** consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, sia per l'elevato ammontare delle sanzioni pecuniarie, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendone una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

2.7 Finalità del Modello

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà

ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai Dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società vieta ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello organizzativo;
- diffondere una cultura del controllo;
- assicurare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

2.8 Natura del Modello

Il presente documento costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.

La Società ha adottato il Codice di Comportamento Aziendale (o Codice Etico) che ha come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui deve essere permeata la Cooperativa in parallelo col perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice di Comportamento formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale.

Il Codice di Comportamento della Società, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

2.9 Modifiche ed aggiornamento del Modello

L'aggiornamento e/o integrazione del presente documento spetta all'organo amministrativo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e comunque sempre dopo aver sentito l'Organismo di Vigilanza stesso, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza all'organo amministrativo, affinché questo possa adottare le delibere di sua competenza.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed esprime il proprio parere sulle proposte di modifica.

2.10 L'efficace attuazione del Modello

Il Modello dovrà prevedere, in funzione della natura e della dimensione dell'organizzazione aziendale, nonché del tipo di attività svolta, tutte quelle misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e ad individuare ed eliminare eventuali situazioni di rischio.

In maniera più analitica, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze, *"in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati:*

- *individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati;*
- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;*
- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;*
- *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello."*

L'efficace attuazione del Modello richiede inoltre:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia nei confronti dei soggetti apicali che dei soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Tanto il D.Lgs. 231/2001 che il relativo Regolamento di attuazione emanato con D.M. 26 giugno 2003 n. 201, affermano che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, *"sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

In ogni caso, perché possa configurarsi la responsabilità dell'Ente è comunque necessario che sussista una *"colpa di organizzazione"* da parte dell'ente stesso, da intendersi quale comportamento omissivo consistente nel non aver istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati.

3 LAMA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE: APPLICAZIONE DEL DECRETO

3.1 Mission e Governance della Cooperativa

La Cooperativa svolge prevalentemente attività di consulenza per organizzazioni pubbliche o private nell'ambito di tematiche afferenti al tema dell'innovazione sociale. Inoltre, svolge attività di consulenza strategica ed organizzativa per organizzazioni del III settore. Gestisce in particolare progetti di innovazione sociale a valere su bandi e gare finanziate a fondo perduto a livello locale, nazionale ed europeo. Inoltre, si occupa direttamente o tramite società controllate di progetti di rigenerazione urbane e di sviluppo locale che comprendono attività di facility management, animazione sociale e culturale, comunicazione e marketing.

La Corporate Governance della Cooperativa è basata sul modello tradizionale di seguito illustrato:

- Assemblée dei Soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;
- Consiglio di Amministrazione (CdA), investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Cooperativa, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge o dallo Statuto – all'Assemblea;

I principali riferimenti documentali che qualificano la Governance della Cooperativa sono costituiti da:

- Statuto sociale: definisce l'oggetto e le operazioni sociali, gli organi sociali con i relativi poteri, compiti e responsabilità (Assemblea dei Soci, CdA).
- Organigramma: rappresenta il disegno delle strutture organizzative della Cooperativa, definendo le linee di riporto gerarchico per tutte le funzioni aziendali di linea e di staff, nonché i relativi ruoli e responsabilità.
- Poteri di firma: definisce in maniera organica le facoltà che il CdA ha delegato ai diversi organi aziendali.

Il sistema di Governance è rafforzato e completato dalle iniziative richieste dal Modello in merito a:

- Codice Etico: documento che espone i valori fondamentali della Cooperativa e i conseguenti comportamenti etici che la stessa si attende dal proprio personale, nonché da tutte le controparti contrattuali, indifferentemente persone fisiche o giuridiche.
- Organismo di Vigilanza: istituito per vigilare sull'osservanza del Modello e sulla sua revisione e aggiornamento.
- Sistema sanzionatorio: rappresenta, anche sulla base di quanto previsto dal CCNL di riferimento, il quadro delle sanzioni applicabili a dirigenti/dipendenti e terzi in genere, in proporzione alla gravità delle infrazioni eventualmente commesse.

3.2 Adozione del Modello

Il Decreto prevede che l'adozione e le successive modifiche del Modello siano di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di

attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di corporate governance esistente, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha proceduto dunque:

- all'individuazione delle Attività Sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i Reati Presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- all'autovalutazione dei rischi (cd. "mappatura delle aree di rischio") di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo ad intercettare comportamenti illeciti.

3.3 Reati rilevanti per Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale

Il Modello di Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale è stato elaborato attraverso l'esame della documentazione raccolta, le interviste al personale delle funzioni individuate nella matrice dei rischi, sempre tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione.

In considerazione di tale attività, la Società ha considerato come rilevanti almeno in via ipotetica i seguenti Reati Presupposto previsti dal Decreto:

Art. 24: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

Art. 24 bis: Reati informatici e trattamento illecito di dati;

Art. 24 ter: Reati di criminalità organizzata;

Art. 25: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

Art. 25- bis solo per il reato di Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Art. 25 ter: Reati societari;

Art. 25 septies: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

Art. 25 octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 25- novies Violazione del diritto d' autore

Art. 25 decies: Reati contro l'amministrazione della giustizia;

Art. 25-undecies: Reati ambientali;

Art. 25 duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Art. 25 quinquiesdecies: reati tributari;

Art. 25 septiesdecies: reati contro il patrimonio culturale;

Art. 25 duodevicies: reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Si segnala inoltre che l'art. **10 l. 16 marzo 2006 n. 146**, estende la punibilità per reati ivi previsti (reati transnazionali) dell'Ente nel caso in cui i reati vengano commessi con le caratteristiche di cui all'art. 3 l. 146/2006. Anche questa tipologia di reato risulta rilevante per Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale.

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle Attività Sensibili principi e protocolli di prevenzione.

3.4 Assetto organizzativo della Cooperativa e adozione del Modello

La Cooperativa, al fine di assicurare maggiori condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un proprio "Modello" in linea con le prescrizioni del Decreto.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione dei processi Sensibili e la loro conseguente regolamentazione in procedure definite.

Ciò al fine di:

- prevenire e/o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività;
- rendere edotti i potenziali autori di Reati, sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della forte riprovazione della Cooperativa nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Cooperativa potrebbe trarne un vantaggio.

Inoltre la Cooperativa ritiene che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti destinatari dello stesso affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Modello di Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
- ai Dipendenti della Società, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc. o tramite contratti di agenzia;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, ecc., per le relative aree di attività;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali;
- ai fornitori di beni e/o servizi che intrattengono rapporti sia continuativi che occasionali con la Società.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto sono risolti dall'Organismo di Vigilanza.



Live the change.
Design your impact.

Pag. 17 di 103

Modello Organizzazione Gestione e Controllo: **MOG 01 Rev. 1**

In vigore dal:
21/11/2024

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione, a ciascuno applicabili.

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto identifica in un "organismo dell'Ente", dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l'Organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

La genericità del concetto di "organismo dell'Ente" giustifica l'eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle caratteristiche dimensionali che delle regole di corporate governance dell'Ente, sia della necessità di realizzare un corretto bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha analizzato le varie soluzioni adottate nella prassi nonché le principali evidenze emerse dalle pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni, valutando che l'Organismo di Vigilanza debba ispirare la propria azione ai seguenti principi:

- attività di controllo sull'effettività del Modello;
- attività di vigilanza sull'adeguatezza del Modello;
- continuità di azione;

nonché debba avere caratteristiche quali:

- conoscenza di tecniche e strumenti adeguati (es. conoscenze legali, di gestione di rapporti con le risorse umane, etc.);
- personale dedicato di adeguato spessore e consistenza;
- poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e settore operativo della Cooperativa;
- possibilità di avviare procedimenti disciplinari e di proporre eventuali sanzioni a carico di soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- indipendenza da responsabilità di gestione aziendale e soprattutto di autonomia rispetto ai vertici aziendali.

Avuto riguardo degli elementi di cui sopra ed in considerazione delle dimensioni e dell'attività svolta dalla Cooperativa, l'Organo amministrativo ha ritenuto che la soluzione più rispondente alla realtà della Cooperativa fosse di prevedere la costituzione di un Organismo di Vigilanza di tipo "collegiale", costituito da due o più membri di cui uno nominato come Presidente.

L'Organismo di Vigilanza può nominare un Segretario tra i suoi componenti, al quale vengono affidati i compiti di redazione dei verbali degli incontri dell'OdV e di conservazione della documentazione raccolta in occasione delle verifiche fatte dall'Organismo di Vigilanza.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV può avvalersi sia dell'ausilio di altre funzioni interne che di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

L'Organismo può provvedere a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi, formalizzandole in apposito Regolamento.

A seguito della nomina dell'organismo di vigilanza l'organo dirigente approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'organismo stesso della quale l'organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). Qualora le predette risorse risultino insufficienti, l'Organismo di Vigilanza può chiedere ed ha il diritto di ottenere dall'Organo amministrativo le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Il budget iniziale e di periodo è preventivamente deliberato dall'Organo amministrativo.

Di tali risorse economiche l'OdV può disporre in piena autonomia, dandone rendicontazione sull'utilizzo almeno su base annuale in occasione della relazione periodica.

Tale dotazione iniziale potrà essere incrementata dal CdA, su richiesta specifica e motivata dell'OdV.

4.2 Nomina, durata in carica e sostituzione dei componenti

L'Organo amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera individuando il Presidente e determinandone anche i relativi compensi spettanti ai singoli membri, salvo il caso in cui il soggetto nominato sia dipendente della Cooperativa.

I componenti dell'Organismo non possono essere revocati dall'Organo amministrativo se non per giustificato motivo.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'Organismo, l'Organo amministrativo provvede a nominare i nuovi componenti.

L'Organismo di Vigilanza ha durata in carica pari a quella dell'Organo amministrativo della Cooperativa che l'ha nominato.

4.3 Cause di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dall'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna (o il patteggiamento), con sentenza anche non irrevocabile, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive;
- l'applicazione di sanzioni disciplinari eccedenti il rimprovero verbale;
- le dimissioni volontarie dall'incarico.

4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Con l'adozione del presente Modello e con la conseguente istituzione dell'Organismo di Vigilanza, a quest'ultimo è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo e di curarne l'aggiornamento.

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo alla Organo amministrativo, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

Modello Organizzazione Gestione e Controllo: **MOG 01 Rev. 1**

In vigore dal:
21/11/2024

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura della Cooperativa ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento da parte degli Organi Sociali, dei dipendenti e dei soggetti terzi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

- con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:
 - interpretare la normativa rilevante;
 - coordinare l'attività di determinazione degli standard e delle procedure atte a prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del Decreto;
 - coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli Organi Sociali, ai dipendenti e agli outsourcers, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
tracciare parte di informazione/formazione (Kit ingresso neo assunti)
 - valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli ai fini della prevenzione di comportamenti illeciti o in contrasto con il Modello;
 - predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Cooperativa. A tale fine l'Organismo di Vigilanza verificherà l'aggiornamento dello spazio Intranet della Cooperativa dedicato al Modello;
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello:
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Cooperativa nell'ambito dei processi Sensibili;
 - ricevere segnalazioni da parte del personale delle diverse strutture in merito ad eventuali anomalie;
 - coordinare eventuali investigazioni/inchieste finalizzate all'accertamento della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
 - coordinarsi con le strutture aziendali, quali ad esempio il Collegio Sindacale, il Sindaco Revisore o l'Organo di controllo, ove nominato (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività che possono esporre la Cooperativa al rischio di commissione di uno dei reati;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
- con riferimento alle proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere annualmente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto e all'operatività aziendale;

Modello Organizzazione Gestione e Controllo: **MOG 01 Rev. 1**

In vigore dal:
21/11/2024

- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività "a rischio reato" e dei relativi processi Sensibili;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo amministrativo apposita relazione;
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- monitorare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- coordinarsi con i responsabili delle competenti strutture aziendali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza della struttura aziendale per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Nell'espletamento di tali attività, l'OdV potrà avere accesso libero ed incondizionato ad informazioni, documenti ed ogni altro elemento ritenuto importante ai fini dello svolgimento dei propri compiti e fare ricorso al supporto di tutte le strutture interne alla Cooperativa ed alla collaborazione di consulenti esterni necessari per esigenze specifiche che, in tali casi, operano quale mero supporto tecnico-specialistico sotto la responsabilità dell'Organo di Vigilanza.

4.5 Reporting verso gli Organi Sociali

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'organo amministrativo della Cooperativa, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'OdV, per i compiti ad esso affidati, quest'ultimo è tenuto a presentare una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività all'organo amministrativo, con periodicità almeno annuale e comunque ogni volta che ve ne sia urgenza, o quando richiesto da un componente dell'Organismo di Vigilanza.

La relazione ha ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento delle attività "a rischio reato" e dei connessi processi Sensibili;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- la rendicontazione delle spese sostenute a fronte dell'espletamento degli adempimenti di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Ogni anno l'Organismo di Vigilanza sottopone all'organo amministrativo, un piano delle attività previste per l'anno successivo. Alla relazione si accompagna, in caso di necessità, la richiesta di adeguamento della dotazione finanziaria iniziale.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni all'Organo amministrativo, il quale può a sua volta richiedere al Presidente la convocazione dell'Organismo, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

Di eventuali apposite riunioni dell'Organismo di Vigilanza con gli organi sociali deve essere predisposto verbale.

Copie dei relativi verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza.

4.6 Flussi informativi

Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione.

L'OdV riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione scritta semestrale che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate alla Società inerenti le attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- un rendiconto delle spese sostenute.

Fermo restando i termini di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di richiedere incontri in qualsiasi momento all'OdV.

Flussi informativi verso l'OdV

L'Organismo di Vigilanza, attraverso la definizione di una procedura operativa, può stabilire le altre tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle Attività Sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo.

Tutto il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento hanno l'obbligo di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza per segnalare casi di commissione o possibile commissione di reati o eventuali violazioni del Modello, attraverso apposita casella di posta elettronica dedicata.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i Dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.7 Gestione Segnalazioni Whistleblowing

Il **Decreto Whistleblowing D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24** entrato in vigore il 30/03/2023 ha recepito la **Direttiva (UE) 2019/1937** con la finalità di tutelare le persone segnalanti da eventuali conseguenze pregiudizievoli a seguito della segnalazione di violazioni conosciute nel proprio contesto lavorativo.

Il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di **disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato**, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Per **Persona Segnalante** si intende la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Nel settore privato le segnalazioni possono essere effettuate:

- Quando il rapporto di lavoro è in corso,
- Quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Durante il periodo di prova;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Le Segnalazioni possono includere: informazioni relative a condotte volte a occultare le violazioni oggetto della segnalazione, attività illecite non ancora compiute che potrebbero verificarsi.

Le Segnalazioni non possono includere: notizie prive di fondamento, informazioni già di dominio pubblico e informazioni acquisite sulla base di mere indiscrezioni (c.d. voci di corridoio).

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono **IRRILEVANTI** ai fini della sua protezione.

Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale garantisce a tutti i lavoratori la possibilità di presentare, a tutela dell'integrità dell'organizzazione, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del suo modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La Cooperativa estende la tutela anche ai soggetti che hanno relazioni con il soggetto segnalante.

Chi viene a conoscenza di comportamenti scorretti, contrari ai regolamenti interni, al Codice di Comportamento o alle normative vigenti, tenuti nell'ambito delle attività dell'organizzazione può segnalarlo con le metodologie definite di seguito.

A tal fine mette a disposizione dei lavoratori alcuni canali che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante. I canali a loro disposizione sono:

CANALI INTERNI

- Canale tradizionale (cartaceo) attraverso inserimento della segnalazione in apposita cassetta presente fuori dall'ufficio del personale di **Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale**: Via Corridoni, 91 - 50134 Firenze, la cassetta è controllata esclusivamente dall'ente designato dalla Cooperativa (ODV);
- Canale Orale attraverso colloquio diretto con ODV previo appuntamento mediante contatti gestiti solo dall'ente designato dalla Cooperativa (ODV) al numero +39 349 8633255;
- Canale tradizionale (cartaceo) attraverso invio di posta raccomandata indirizzata **all'attenzione dell'ODV** di **Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale** Via Corridoni, 91 - 50134 Firenze.

CANALE ESTERNO

Modello Organizzazione Gestione e Controllo: **MOG 01 Rev. 1**

In vigore dal:
21/11/2024

- segnalazione con procedimento on-line sulla pagina web messa a disposizione dall'ANAC all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Il Canale Esterno viene utilizzato solo se al momento della segnalazione ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ Manca il canale interno, non funziona o presenta problemi di conformità (es. criticità connesse alla riservatezza delle segnalazioni);
- ✓ È già stata effettuata una segnalazione interna ma senza seguito, né riscontro nei termini previsti;
- ✓ Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o ne deriverebbe il rischio di ritorsione;
- ✓ Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I Canali di Segnalazione vengono gestiti dall'ODV che **Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale** ha nominato con apposito incarico.

Le rappresentanze Sindacali sono state informate prima dell'istituzione dei Canali di Segnalazione.

In riferimento alle segnalazioni che l'ente incaricato da **Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale** (ODV) può ricevere sono garantite:

- Adeguate misure di tutela della riservatezza del segnalante,
- Divieto di atti di ritorsioni o discriminatori di qualsiasi natura nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione,
- Sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela della riservatezza del segnalante,
- Sanzioni nei confronti di chi fa segnalazioni che si rivelano infondate in cattiva fede.

La segnalazione viene gestita dall'ente incaricato da **Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale** (ODV) con le seguenti modalità:

- Riscontro della segnalazione entro sette giorni dal ricevimento;
- Condivisione fra i membri dell'Organismo di Vigilanza;
- Riscontro all'autore della segnalazione, se non anonimo, per informarlo della presa in carico della medesima;
- Presa in carico delle segnalazioni anche anonime purché circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni specifiche;
- Verifica circa le criticità segnalate;
- Verifica dell'attinenza della segnalazione con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing. Qualora la segnalazione non fosse pertinente si valuterà se trasmettere la medesima al livello organizzativo.
- Mantenimento di adeguate interlocuzioni con il segnalante, potendo richiedere a quest'ultimo delle integrazioni, se necessarie;
- Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute:
 - Indagine preliminare, eventualmente ascoltando l'autore della segnalazione, se non anonimo, per verificare la rilevanza e l'effettività del fatto segnalato; in caso di segnalazione anonima l'OdV valuterà l'opportunità di procedere ad eventuale analisi sulla base di altri riscontri;

Modello Organizzazione Gestione e Controllo: **MOG 01 Rev. 1**

In vigore dal:
21/11/2024

- Discussione dell'esito dell'indagine preliminare, per valutare l'accaduto e concordare eventuali indagini ulteriori e/o azioni correttive. Nel caso l'esito dell'indagini evidenzi la mancata applicazione del modello, l'OdV trasmetterà specifica comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
- Fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.
- Assicurare la riservatezza del segnalante (che resta tale salvo non debba essere prodotta in giudizio), il corretto trattamento dei dati personali, la conservazione della documentazione solo per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e per un massimo di cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Le attività che coinvolgono l'OdV dovranno essere oggetto di verbalizzazione assolutamente riservata da non divulgare nella Cooperativa.

L'ente incaricato da **Lama Società Cooperativa – Impresa Sociale** (ODV) deve inoltre:

- ✓ Effettuare attività informativa sui canali istituiti e sulle procedure per il loro utilizzo nei luoghi di lavoro, ma anche rivolte a chi non frequenta i luoghi di lavoro attraverso l'utilizzo del sito web.
- ✓ Provvedere alla corretta conservazione e documentazione delle segnalazioni ricevute almeno per 5 anni, in caso di segnalazione orale o di incontro diretto, registrazione dietro consenso o verbalizzazione che consenta al segnalante di verificare, confermare o rettificare il contenuto.

5 SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice di Comportamento, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, fermo restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo.

Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società.

Dopo le opportune valutazioni, l'OdV informerà il titolare del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché

dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni.

5.2 Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello, in conformità con quanto previsto dai CCNL applicabili, costituisce un insieme di regole alle quali il personale della Società deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni previste nel CCNL.

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Nei confronti dei **lavoratori Dipendenti** il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. In particolare, i provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di categoria, a seconda della gravità delle mancanze, si articolano in:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione;
- licenziamento.

Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Ferma restando la discrezionalità del titolare del potere disciplinare, si applicano, a titolo esemplificativo:

- per la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione, la sanzione del richiamo;
- per la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello, l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni e la realizzazione di qualsiasi altra condotta

idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello, la sanzione costituita dalla sospensione dalla mansione o dall'incarico e dalla retribuzione.

Nel caso di reiterazione di violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità o che hanno esposto la Società al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione di maggiore gravità rispetto a quella prevista per la violazione commessa o, nei casi più gravi, il licenziamento.

I rapporti con le **terze parti** destinatarie del Modello sono regolati da adeguati contratti di forma scritta che devono prevedere clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice di Comportamento

da parte dei confronti di tali soggetti esterni. In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione di diritto ex-art. 1456 cc e/o per giusta causa dei medesimi rapporti, come appropriata per il rapporto in questione, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata dalla funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

5.3 Comunicazione e formazione

La comunicazione all'interno alla Società e la formazione relativa al presente Modello sono affidate a Consulenti esterni che, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza della Società, garantiscono, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tali destinatari.

Ogni eventuale modifica e/o aggiornamento del presente documento è comunicata a tutto il personale aziendale mediante mail e tramite apposita comunicazione a cura del Responsabile del Coordinamento.

Ai nuovi assunti, invece, è consegnato un set informativo (es. Codice di Comportamento, Modello di organizzazione, gestione e controllo, Decreto Legislativo 231/2001), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice di Comportamento e del Modello da parte di tutto il personale di tutte le direzioni e funzioni aziendali.



Live the change.
Design your impact.

Pag. 28 di 103

Modello Organizzazione Gestione e Controllo: **MOG 01 Rev. 1**

In vigore dal:
21/11/2024

Parte Speciale

6 Principi generali

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto in cui opera, ha identificato le Attività Sensibili (tramite il control and risk self assessment) suddivise per tipologia di reato (indicati nella Parte Generale del presente Modello) ed elencate nei paragrafi successivi, nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha dunque formulato principi generali di comportamento e protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le Attività Sensibili (Codice di Comportamento), e protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate.

Tali misure sono state assunte, in rapporto alla natura della struttura organizzativa specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, in maniera concretamente idonea a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività:

- a) assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intendono disciplinare l'attività medesima;
- b) verificando la capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

7 Regole generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, indicati della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice di Comportamento, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di controllo di cui ai successivi paragrafi, i principi individuati nel Codice di Comportamento, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

8 Sistema di deleghe

Prima di procedere all'individuazione dettagliata delle aree di rischio con riferimento alle varie tipologie di reato, si rende necessario analizzare il **sistema di deleghe** vigente all'interno della Società cooperativa.

Lo Statuto detta le regole che disciplinano l'organo amministrativo.

Ad oggi, il sistema di amministrazione adottato consiste in un'amministrazione pluripersonale collegiale.

Il Consiglio d'Amministrazione è attualmente composto da 4 Membri.

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società cooperativa.

Possono, altresì, essere affidati specifici incarichi a singoli Amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisandone contenuti, limiti e modalità di esercizio, come da atti di delega approvati dal CdA. Non possono essere delegati i poteri riguardanti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c.; i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci; le decisioni relative alla remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di

azienda o ramo d'azienda; le decisioni in materia di acquisizione di partecipazioni rilevanti in altre società.

In ogni caso, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Revisore contabile sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione ogni 180 (centottanta) giorni.

A. Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio e Reati contro l'Autorità Giudiziaria

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Ai fini del Decreto, sono considerati "Pubblica Amministrazione" tutti quei soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il cd. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono:

- attività disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica;
- con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio e con cui è instaurato un rapporto diretto, sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il Pubblico Ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'Incaricato di Pubblico Servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale Incaricato di Pubblico Servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della società Autostrade.

A.1 **Fattispecie di Reato rilevanti**

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto.

Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Il reato è configurabile anche nel caso in cui il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente o un soggetto apicale della Società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della Società).

Indebita destinazione di denaro o cose mobili – Peculato per distrazione - (art. 314-bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra

cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato è configurabile ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Come la fattispecie precedente, anche questo tipo di reato, essendo reato proprio, è configurabile solo nell'ipotesi di concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di determinate attività di pubblico interesse, non si proceda (da parte di chiunque estraneo alla Pubblica Amministrazione) all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che poi non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Il reato si configura (verso chiunque) nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazione o di documenti falsi (o attestanti cose non vere) o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni in quanto il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento di tali erogazioni.

In tale caso, diversamente da quanto visto per il Reato precedente (i.e. 316 bis c.p.) non ha rilievo il concreto utilizzo e destino delle somme finanziate in quanto il Reato in parola si consuma con la mera ricezione dei finanziamenti indebiti (ad es. qualora si ottengano detti finanziamenti grazie alla presentazione di falsi documenti o attestazioni).

Tale ipotesi di Reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato ex art. 640, comma, 2, n. 1, c.p., nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente o un soggetto apicale della Società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della Società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 – 319 bis - 319 ter comma 1– 320 e 321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: Pubblico Ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 (che si applicano anche nei confronti di un incaricato di un pubblico servizio) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione o dei propri poteri, induca taluno a procurare o a promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, da un lato, nell'ipotesi in cui un Dipendente o un soggetto apicale, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della Società).

Dall'altro lato, il reato potrebbe ravvisarsi nel caso in cui un dipendente o un soggetto apicale procuri o prometta al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altre utilità non dovute. Infatti, l'articolo 319 *quater* c.p. (introdotto con L. 190/2012) estende la punibilità anche al privato che passa, dunque, dal ruolo di vittima del reato a quello di soggetto attivo, sia pure punito con un trattamento assai più mite rispetto al soggetto pubblico.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

I reati presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

I soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati ex lege (v. art. 322-bis, co. 3, c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un Pubblico Ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

La rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a «procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali **ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria**».

Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.)

Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore italiano ha inserito anche l'illecito di cui all'art. 346-bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto del Decreto. Si noti, peraltro, che con la medesima novella è stato abrogato, nel codice penale, il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), facendo tuttavia "confluire" tale condotta illecita nel rinnovato testo dell'art. 346-bis c.p.

A seguito della riforma operata nel 2019, quindi, il reato di traffico di influenze illecite punisce chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. – indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. – oppure per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Con la Legge n. 114 del 09.08.2024 è stato modificato il testo dell'articolo l'eliminazione della ipotesi di millanteria (sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio) presente nel precedente articolo e la pena minima della reclusione è stata portata ad un anno e sei mesi.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (2) e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [32quater].

Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.

Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Con D. Lgs. 75/2020 il legislatore ha introdotto la fattispecie in parola nell'elenco dei reati presupposto. Il reato è commesso da chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p..

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induca la persona (che può avvalersi della facoltà di non rispondere) chiamata a rendere dichiarazioni nel procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni.

Nel caso di specie tale reato rileva anche ai sensi **dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Reati transnazionali)** che prevede espressamente la responsabilità dell'ente nel caso di commissione del reato di cui all'art. 377 bis c.p..

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p. in relazione all'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 - Reati transnazionali)

Il reato punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto o una contravvenzione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. La fattispecie in parola rileva nel caso in cui presenti le caratteristiche di reato transnazionale di cui all'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui da parte di chiunque, per realizzare, per sé o per altri, un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Per artificio o raggirò si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre una persona in errore per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione.

Di contro, l'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto, tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto ad es. del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

È un'ipotesi specifica della truffa in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee e si concretizza quando la truffa è diretta ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea al fine di conseguire indebitamente erogazioni pubbliche quali contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

L'elemento qualificante rispetto al reato precedente è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1 c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo e manipolando senza diritto con qualsiasi modalità i dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga, per sé o per altri, un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 640 ter c.p., la fattispecie criminosa in esame si realizza in forma aggravata qualora il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (i.e. art. 640, comma 2 n. 1 c.p.), nonché nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso abusando della "qualità di operatore del sistema".

Si segnala infine che l'art. 9, comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento della province", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto al terzo comma dell'art. 640 ter un'ulteriore circostanza aggravante, che ricorre nel caso in cui il fatto sia commesso con "furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti".

In concreto, il Reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo al detto finanziamento superiore a quello legittimamente ottenuto.

A.2 Aree di rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sono quindi definite a rischio tutte le aree della Società che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (c.d. "rischio diretto"), o gestiscano risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici ufficiali (c.d. "rischio indiretto").

Ciò posto, le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, sono riconducibili alle fattispecie di seguito descritte.

- 1. Gestione di adempimenti formali e contrattuali, verifiche ed ispezioni;**
- 2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, affidamenti per l'esercizio delle attività aziendali e/o erogazioni pubbliche;**
- 3. Gestione di provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;**
- 4. Rapporti con le istituzioni e/o con gli organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;**
- 5. Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi;**
- 6. Selezione e gestione delle consulenze e prestazioni professionali;**
- 7. Gestione dei flussi finanziari;**
- 8. Gestione delle assunzioni e del sistema premiante;**
- 9. Gestione di omaggi, atti di liberalità o iniziative sociali;**
- 10. Organizzazione di eventi promozionali e/o formativi e/o di aggiornamento;**
- 11. Utilizzo di beni o servizi tipici della Società a scopo di immagine e pubblicità (ad es. concessione di omaggi, comodati gratuiti, spese di rappresentanza ecc.).**

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

A.3 Principi di Comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25 e 25-decies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

1. Gestione di adempimenti formali e contrattuali, verifiche ed ispezioni;

2. **Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, affidamenti per l'esercizio delle attività aziendali e/o erogazioni pubbliche;**
3. **Gestione di provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;**
4. **Gestione dei rapporti con le istituzioni e/o con gli organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;**

La gestione dei rapporti sopra individuati potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio.

Tale rischio si realizza nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale, ad un Incaricato di Pubblico Servizio o a soggetti da questi indicati, per compiere, ritardare od omettere un atto del proprio ufficio oppure qualora un soggetto sottoposto o apicale della Società induca in errore un Pubblico Ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della PA.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le Authorities (sia nel corso della trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, sia una volta che questi siano conclusi, se tenuti nei confronti dei funzionari che hanno trattato o preso decisioni per conto della Pubblica Amministrazione) è **fatto obbligo**:

- di operare nel rispetto del Codice di Comportamento;
- di assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- di rispettare e verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione alle gare pubbliche;
- di verificare l'eventuale esistenza di conflitti di interesse, anche con riferimento alla partecipazione alle gare pubbliche, e di un tanto deve essere informato l'OdV con nota scritta;
- in caso di visite ispettive, di garantire che agli incontri partecipino almeno due risorse in forza alla Società;
- di assicurare che i rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti incaricati dal Consiglio di Amministrazione o direttamente dai componenti del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui tali rapporti vengano intrattenuti da Consulenti e Agenti, dovrà essere formalmente conferito potere in tal senso dalla società, con apposita clausola contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nel presente Modello;
- di informare prontamente l'OdV sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della persona di volta in volta interessata;
- di assicurare che vengano redatti gli appositi verbali di tutto il procedimento relativo all'ispezione, che verranno conservati dall'OdV;
- di assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di report interni relativi ad incontri e/o comunicazioni rilevanti intervenute con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso di redazione da parte dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, mediante l'archiviazione, a cadenza trimestrale, di un report interno di tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione rilevanti, sia in entrata che in uscita;

- di comunicare, senza ritardo, al Consiglio di Amministrazione e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- di assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi, di garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Selezione e gestione delle consulenze e prestazioni professionali" della presente Parte Speciale;
- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, di sottoporre al Consiglio di Amministrazione o ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe eventualmente in essere, la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- di conservare i verbali relativi a ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore. L'OdV deve essere informato dell'esito di ogni controllo o ispezione effettuato.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- intrattenere rapporti rilevanti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o Pubblici Ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire somme, beni in natura o altri benefici (salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e comunque conformi alla normale pratica commerciale), anche a seguito di illecite pressioni, a titolo personale a pubblici funzionari o ad interlocutori privati, quando siano incaricati di pubblico servizio, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società. Le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità di impiego, opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere;
- tenere ed intraprendere tali comportamenti ed azioni nei confronti di coniugi, parenti od affini delle persone sopra descritte;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare o ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti in violazione dei principi di trasparenza e correttezza professionale;
- far rappresentare la Società da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse; in ogni caso costoro ed il loro personale, sono soggetti alle stesse prescrizioni che vincolano i Destinatari;
- presentare dichiarazioni e attestazioni non precise e/o non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;

- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano destinate.

5. Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.

La **selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora un soggetto apicale o sottoposto stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con i predetti soggetti al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

Nella gestione di tali rapporti la Società deve introdurre nei contratti delle clausole che specificchino:

- che l'impresa interessata dichiara di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo, predisposto ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Comportamento adottato dalla Società;
- che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Società dovrà darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di e-mail riepilogativa delle ragioni di controparte.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è **fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice di Comportamento, delle leggi e normative vigenti ed osservare le eventuali regole e/o consuetudini interne per la selezione e la gestione dei fornitori;
- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- creare una specifica anagrafica fornitori (elenco fornitori) onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative dello stesso, ovvero: l'anagrafica, il tipo di attività economica svolta e, ogni qual volta fosse possibile, eventuali procedimenti penali al fine di poter desumere i requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti con le quali la Società opera;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e Partner commerciali attraverso, ad esempio, la richiesta di brochure informative, Certificati di Camera di Commercio con dicitura antimafia e fallimentare (da rinnovarsi ogni due anni), carichi pendenti, ultimo bilancio di esercizio o ogni altra informazioni utile;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione di un elenco fornitori con indicazione dei relativi riferimenti. Inoltre dovrà essere garantita la corretta archiviazione dei contratti di fornitura;

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione del CdA e/o dei soggetti dotati di idonei poteri. La società ha incaricato l'area amministrativa di effettuare in autonomia solo i pagamenti che risultano dai contratti e nelle tempistiche di cui ai contratti medesimi;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti direttamente dai soggetti incaricati degli acquisti, siano compiuti nell'ambito dei poteri conferiti;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- verificare la rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto effettivamente ordinato, per quanto possibile;
- di applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo "Sistema disciplinare" della Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di consulenti, Partner e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

6. Selezione e gestione delle consulenze e prestazioni professionali.

La **selezione e gestione dei consulenti e delle prestazioni professionali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora un soggetto apicale o sottoposto stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui, al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali, **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice di Comportamento e delle leggi e normative vigenti ed osservare le eventuali regole e/o consuetudini interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i consulenti esterni;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione e non discriminazione nella scelta del professionista;
- accertarsi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica;
- scegliere, ove possibile, tra una rosa di potenziali fornitori, consulenti e professionisti, quello che garantisca il miglior rapporto tra qualità e convenienza, tenendo in espressa considerazione i profili etici della parte (ivi compresa l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 o il rispetto delle previsioni di cui al Codice di Comportamento e al Modello organizzativo della Società richieste alle terze parti);

Modello Organizzazione Gestione e Controllo: **MOG 01 Rev. 1**

In vigore dal:
21/11/2024

- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società con riferimento al D.lgs. 231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento ed alla normativa vigente;
- garantire che il conferimento del mandato/incarico al consulente/professionista risulti da atto scritto;
- verificare che il compenso dei consulenti esterni sia strettamente commisurato alla prestazione indicata nel contratto;
- inserire nei contratti con consulenti e/o professionisti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiarano di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) di impegnarsi al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
- inserire nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori e i Broker, apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ad es. clausole risolutive espresse);
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il consulente che ha erogato il servizio.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- assegnare incarichi di consulenza a persone o società "vicine" o "gradite" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- impegnare la Società con ordini/contratti verbali con il consulente;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di consulenti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura / parcella;
- richiedere/attestare l'acquisto/il ricevimento di prestazioni professionali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori di quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti, in tutto o in parte.

7. Gestione dei flussi finanziari

La **gestione dei flussi finanziari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi le risorse finanziarie della Società stessa per commettere azioni corruttive.

Nella gestione dei flussi finanziari la Società deve prevedere:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura/delega presso l'Istituto di Credito;
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;

- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili, fatta eventualmente eccezione per le spese di modico valore (sotto € 150,00) per singoli progetti che, in ogni caso, devono essere documentate.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice di Comportamento;
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, attraverso l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore;
- attuare specifici controlli procedurali con particolare attenzione ai flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale (ad es. controllo scontrini o documenti attestanti pagamento).

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare pagamenti dei quali non sia stata attestata la congruità del corrispettivo pattuito.

8. Gestione delle assunzioni e del sistema premiante.

L'attività di gestione delle assunzioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora la Società assuma una nuova risorsa, indicata o comunque "vicina" a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del funzionario pubblico.

La gestione del **sistema premiante** potrebbe presentare profili di rischio inerenti i delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora la Società eroghi ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze, al fine di dotare il dipendente di una provvista per compiere azioni corruttive nei confronti di funzionari pubblici.

Ai Destinatari coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale e nella gestione del sistema premiante **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice di Comportamento;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;

- assumere personale e/o incaricare collaboratori solo ed esclusivamente con regolare contratto;
- garantire lo svolgimento delle procedure di selezione e assunzione di dipendenti/collaboratori attraverso la registrazione delle seguenti attività:
 - Richiesta al CdA di inserimento di personale realizzata da un Responsabile di area con risposta da parte del CdA,,
 - Raccolta CV diretta o tramite richiesta candidatura pubblicizzata con diverse modalità,
 - Realizzazione colloqui con la partecipazione di due o più soggetti (coordinatori staff, addetti area, responsabili area, ecc...),
 - Decisione condivisa con CdA tramite comunicazione mail o tramite verbale del CdA,
 - Invio contratto se relativo a una nuova assunzione o lettera d'incarico se relativo a collaboratore /professionista,
 - Sottoscrizione contratto/lettera d'incarico,
- curare che siano assicurate all'interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia.

9. Gestione di omaggi, atti di liberalità o iniziative sociali;

10. Organizzazione di eventi promozionali e/o formativi e/o di aggiornamento;

11. Utilizzo di beni o servizi tipici della Società a scopo di immagine e pubblicità (ad es. concessione di omaggi, comodati gratuiti, spese di rappresentanza ecc.).

La gestione di omaggi, atti di liberalità, di iniziative sociali, l'organizzazione o la sponsorizzazione di eventi promozionali e/o formativi e/o di aggiornamento e l'utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di immagine e pubblicità possono presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio.

Tale rischio si realizza qualora la Società conceda omaggi o liberalità di valore significativo a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a soggetti in conflitto d'interessi con quest'ultimi, al fine di compiere azioni corruttive e ottenere benefici o quando la Società sponsorizzi eventi organizzati da soggetti terzi a valori non congrui, al fine di dotare questi ultimi di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione di omaggi e liberalità, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nella presente Parte Speciale, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate all'interno del Codice di Comportamento di cui la Società si è dotata.

Omaggi di cortesia o atti di ospitalità sono permessi solo quando siano tali, per natura o per valore, da non poter essere interpretabili, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad ottenere trattamenti di favore.

In ogni caso, tali donativi devono essere sempre effettuati in conformità alle regole interne e/o consuetudini nel tempo adottate e documentati in modo adeguato.

In particolare, sono ammessi regali ed omaggi se di modesto importo in occasione di festività, ricorrenze particolari o momenti promozionali e/o formativi e/o di aggiornamento.

L'accettazione di attività ricreative aziendali normali cui il donatore sia presente (pranzi, cene, spettacoli teatrali, eventi sportivi o altro) è considerata un'azione appropriata se di natura ragionevole e se le attività si svolgono nel corso di riunioni o al fine di promuovere i rapporti commerciali.

Nei casi in cui sia prassi effettuare regali nel contesto in cui i Destinatari si trovino ad operare, il proponente deve comportarsi secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento.

Con specifico riferimento all'organizzazione di eventi, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice di Comportamento;
- garantire che le stesse rientrino negli ambiti consentiti dalla Società (eventi ed iniziative a carattere formativo, promozionale, sociale, culturale ed artistico). Esse possono essere anche finalizzate alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per la Società;
- verificare che rientrino nell'ambito di uno specifico budget approvato dal CdA;
- prevedere che le attività connesse siano formalizzate attraverso adeguati strumenti contrattuali.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità a pubblici funzionari italiani o stranieri, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ed eccedenti le normali pratiche di cortesia;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica a persone particolarmente vicine alla Pubblica Amministrazione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- offrire o promettere ai Funzionari Pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazioni gratuite che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Società, o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

A.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-decies del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare

tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello. I Responsabili dei progetti, ciascuno per le proprie competenze e i progetti seguiti, devono provvedere ad inviare, a cadenza almeno annuale, all'Organismo di Vigilanza un report con:
 - sintesi dei contatti con la Pubblica Amministrazione;
 - sintesi bandi di finanziamento e gare a cui la Società ha partecipato;
 - sintesi delle erogazioni pubbliche ricevute;
 - lista dei contratti effettuati.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, i Responsabili dei progetti interessati devono provvedere ad informare **tempestivamente** l'OdV circa la Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

B. Reati Societari

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

B.1 Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Le false comunicazioni sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,

nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena sopra riportata quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (art. 2622 c.c.)

Riguarda la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione e anche ponendo in essere azioni in concorso alla realizzazione delle attività di cui sopra che configurano la fattispecie di reato in oggetto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

La fattispecie si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. In tal caso essi sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Una subparte della fattispecie riguarda, poi, coloro i quali promettono o elargiscono denaro o altre utilità alle figure sopra individuate.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'introduzione del nuovo articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la "Istigazione alla corruzione tra privati", fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

In particolare, la condotta rilevante ai sensi dell'art. 25-ter, co. 1, lett. s-bis) del Decreto si realizza attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, co. 1, c.c.).

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell' "ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro vigilanza dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

B.2 Aree a rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati societari sono riconducibili a:

- 1. Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza/ Organi di Controllo**
- 2. Redazione e conservazione dei documenti contabili e adempimenti informativi/societari**
- 3. Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti privati**
- 4. Gestione dei flussi monetari e finanziari**

B.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

In via generale, ai Destinatari è **fatto obbligo** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei documenti contabili e delle comunicazioni sociali, ovvero alla formazione del bilancio, al fine di fornire al Socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire che tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza.

In tale prospettiva, è **fatto divieto** di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità di vigilanza;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolando lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti del socio;
- occultare informazioni richieste dal Socio, ovvero trasmettere a queste ultime informazioni non corrispondenti al vero;
- omettere la trasmissione di informazioni e/o l'esibizione della documentazione richiesta dal Socio;
- alterare i Libri Sociali, le informazioni e la documentazione societaria e amministrativa contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo da parte dei soggetti titolari;
- omettere l'esibizione dei Libri Sociali al Socio che ne faccia richiesta;
- acquistare o sottoscrivere quote proprie della Società;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- restituire, anche simulatamente, i conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

1. Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza/ Organi di Controllo

2. Redazione e conservazione dei documenti contabili e adempimenti informativi/societari

Tali attività sensibili potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o in caso di omissione o alterazione di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore, nel caso di specie, i creditori e i terzi in genere.

Inoltre, la Società potrebbe incorrere nel rischio di indebita restituzione dei conferimenti ai soci, illegale ripartizione di utili e riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e operazioni in pregiudizio dei creditori e formazione fittizia del capitale.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità generale e nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice di Comportamento;
- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, attenendosi ai più rigorosi principi di correttezza, trasparenza e veridicità;
- rispettare le norme di legge, i principi contabili applicabili e le regole interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- registrare ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice di Comportamento nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice di Comportamento e nella presente Parte Speciale;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;

- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo;
- procedere alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione;
- operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali e/o comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società stessa;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- operare restituzioni dei conferimenti agli associati al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle competenti autorità, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Con più particolare riguardo alle attività connesse alla **gestione delle operazioni sul capitale**:

Le operazioni sul capitale potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili o riserve, illecite operazioni sulle quote sociali e formazione fittizia del capitale qualora il Consiglio di Amministrazione e/o un Amministratore compiano operazioni illecite che vanno a intaccare il patrimonio della Società.

Con riferimento a operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti) i soggetti coinvolti dovranno assicurare che il soggetto competente, vale a dire il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

Il soggetto incaricato, eventualmente anche con l'ausilio di consulenti esterni, è tenuto, per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare, alla preparazione della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:

- descrizione quali-quantitativa del target (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisors coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della società dell'operazione da deliberare.

Il soggetto incaricato predisporre per ciascuna operazione, un'apposita pratica da archiviare. La pratica contiene anche documentazione attestante la fase deliberativa (verbale approvato dal Consiglio d'Amministrazione).

3. Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti privati

Tali attività rilevano soprattutto con riguardo alle fattispecie di **corruzione tra privati** e **istigazione alla corruzione tra privati**.

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, è **fatto obbligo** di:

- verificare l'attendibilità ed onorabilità dei propri collaboratori e/o consulenti prima dell'instaurazione del rapporto e, periodicamente, anche in costanza di rapporto;
- rendere impossibile la modifica da parte di tali soggetti delle condizioni contrattuali relative ai prodotti collocati in senso peggiorativo per il cliente finale (possibilità di concordare eventuali possibilità migliorative o peggiorative);
- monitorare costantemente l'operato dei soggetti che operano sulla base degli accordi di collaborazione con la Società.

4. Gestione dei flussi monetari e finanziari

La Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte o dazioni non giustificate di denaro o altre utilità che potrebbero essere il veicolo per la commissione di reati in particolare di corruzione fra privati.

Per la gestione dei flussi monetari e finanziari si rinvia al precedente paragrafo A.4.4.

B.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- eventuali richieste di variazione quantitativa dei dati, rispetto alle procedure correnti;
- eventuali richieste di variazione dei principi contabili;
- eventuali rilievi e/o richieste avanzate dalle Autorità di Vigilanza in merito agli adempimenti previsti dalle normative di riferimento;
- richieste non comuni avanzate dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e/o dal Consiglio d'Amministrazione medesimo;
- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice di Comportamento.

C. Reati Tributari

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quienquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001. I reati di cui trattasi sono stati introdotti nel dicembre 2019 nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231, che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

C.1 Reati Tributari (art. 25-*quienquiesdecies* del Decreto)

Per completezza di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*quienquiesdecies* del Decreto.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si verifica laddove un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

In questo caso, l'importo degli elementi passivi fittizi è superiore ad euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 2 bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si verifica laddove un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

In questo caso, l'importo degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Il reato si considera commesso quando chiunque, fuori dai casi precedentemente indicati e al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il legislatore con d. lgs 75/2020 ha inserito la fattispecie in parola tra i reati presupposto della responsabilità amministrative degli enti. Il reato è residuale, vale a dire che si applica fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 e consiste nella condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

La norma precisa che ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Inoltre, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si configura nel caso in cui l'agente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00 o non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00. Preme precisare che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto (art. 8, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Si considera come un solo reato l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta.

Si configura la presente fattispecie laddove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia superiore a euro centomila.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Si considera come un solo reato l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta.

Si configura la presente fattispecie laddove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a euro centomila.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Si configura, laddove il fatto non costituisca più grave reato quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10 quater d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato prevede la punibilità di chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

Parimenti, è punito chiunque non versi le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

C.2 Aree a rischio

Le aree di rischio della Cooperativa, con riferimento ai reati tributari sono riconducibili a:

- 1. Emissione di documentazione afferente la contabilità;**
- 2. Ricevimento di documentazione afferente la contabilità;**
- 3. Predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;**
- 4. Presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;**
- 5. Pagamento di imposte.**

C.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25- *quienquiesdecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

- 1. Emissione di documentazione afferente la contabilità;**
- 2. Ricevimento di documentazione afferente la contabilità;**
- 3. Predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;**
- 4. Presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;**
- 5. Pagamento di imposte.**

Le attività connesse alle attività sopra indicate potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati tributari.

In linea generale, l'organizzazione e la gestione della materia in oggetto devono rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo.

Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle attività sopra individuate è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del Codice di Comportamento;
- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, attenendosi ai più rigorosi principi di correttezza, trasparenza e veridicità;
- rispettare le norme di legge e le regole interne in tutte le attività finalizzate all'emissione e/o al ricevimento di documentazione afferente la contabilità aziendale, alla predisposizione e/o presentazione di dichiarazioni e comunicazioni relative alla materia tributaria, oltre che al pagamento di imposte;
- astenersi dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto:
 - elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
 - elementi passivi fittizi;
 - crediti e ritenute fittizi.
- astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
- vincolare contrattualmente eventuali terzi a cui siano affidate le attività di predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

In particolare, detti contratti dovranno contenere apposita dichiarazione del terzo consulente o della società:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- b) di impegnarsi a rispettare la normativa, garantendone il rispetto anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori;
- c) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
- d) di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;

- e) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
- f) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Inoltre, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle attività sopra individuate è fatto divieto di:

- perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
 - (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
 - (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- presentare le dichiarazioni e le comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto senza la preventiva approvazione del Legale Rappresentante;

C.4 **Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*quienquiesdecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- richieste di emissione di documentazione contabile sospetta per tipologia di fornitore e/o per importo;
- richieste di registrazione contabile di documentazione contabile sospetta per tipologia di fornitore e/o per importo;
- richieste sospette relative alla compilazione di dichiarazioni e/o comunicazioni concernenti la materia tributaria o il pagamento di imposte;
- richieste di variazione delle procedure correnti;
- eventuali rilievi e/o richieste avanzate dalle Autorità di vigilanza in merito agli adempimenti previsti dalle normative di riferimento;
- richieste non comuni avanzate dal CDA o da un singolo Amministratore;
- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice di Comportamento.

D. **Delitti di criminalità organizzata e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter e 25-octies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

D.1 **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) e Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)**

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-ter e 25-octies del Decreto.

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Il reato punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Nel caso di specie, i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. rilevano anche ai sensi **dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Reati transnazionali)** che prevede espressamente la responsabilità dell'ente nel caso di commissione dei reati in parola con le modalità di cui all'art. 3 della Legge citata.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato punisce chi ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni ecc.

Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'averne una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

Autoriciclaggio (art. 648-ter, comma 1 c.p.)

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi dei propri crimini; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. E' il caso, ad esempio, di colui che evade il fisco immettendo direttamente i proventi derivanti da quest'attività illecita nell'economia legale.

D.2 Aree a rischio

L'area di rischio della Società, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio è riconducibile alla **gestione dei flussi finanziari**.

D.3 Principi di comportamento

Una **gestione** poco trasparente **dei flussi finanziari** potrebbe presentare profili di rischio inerente i delitti di criminalità organizzata e ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, trasferendo somme di denaro, presta supporto finanziario ad organizzazioni criminali organizzate oppure qualora la Società riceva somme di denaro provenienti da delitto, o utilizzi legalmente somme derivanti da un proprio comportamento illegale.

Per i principi di comportamento relativi alla gestione dei flussi finanziari, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio".

D.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-ter e 25-octies del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

E. Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art.25-septies del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali e/o dei servizi esterni ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

E.1 E.1 delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave (art. 583 c.p.)**:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583 c.p.)** se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'inclusione nel novero dei reati-presupposto di fattispecie colpose - in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) - ha posto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente; ancora, è apparso assai difficile pensare, ad esempio, ad un vantaggio per l'ente connesso alla morte di un lavoratore.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014, emessa nell'ambito del processo cd. "Thyssen", hanno chiarito che *"nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico"*. Viene chiarito che tale soluzione *"non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento,*

senza che i criteri d'iscrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente".

In relazione ai reati colposi, si potrà dunque ravvisare un interesse o un vantaggio dell'ente quando la violazione della regola di comportamento che ha prodotto l'evento sia stata dettata da esigenze aziendali, prima tra tutte il risparmio di spesa. Così, nel caso Thyssen, si è ravvisato un interesse dell'ente nel risparmio connesso alla mancata installazione di un adeguato sistema antincendio.

E.2 Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono riconducibili alla gestione degli adempimenti sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

E.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari come sopra definiti ed in grado di coprire ragionevolmente tutte le possibili fonti di rischio.

Segnatamente è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001.

1. Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Cooperativa ha creato un'organizzazione che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile;
- il Medico Competente;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- l'addetto dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, l'addetto all'evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, al salvataggio, al primo soccorso e, comunque, alla gestione dell'emergenza (squadre antincendio e squadre di primo soccorso);
- gli altri lavoratori preposti ai sensi del TUS.

Ai Destinatari, come sopra individuati, ed in particolare a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, **è fatto obbligo** di operare nel rispetto del Codice di Comportamento, delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;

- un adeguato livello di informazione/formazione dei Dipendenti e dei collaboratori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la prevenzione di infortuni e malattie, e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il sistema sanzionatorio enucleato nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ed al quale si rinvia.

Le stesse responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sempre nell'ambito della propria competenza, e demandata ai Partner per le proprie organizzazioni ed in particolare, quando questi prestano servizi e/o opere per la Società presso uno delle sue unità e/o servizio, che questi vengono eseguiti in cooperazione e coordinamento con la Società in modo di eliminare o, ove non ciò non è possibile, ridurre i c.d. rischi da interferenza.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro - e, ove vengano delegati, dai dirigenti e dai preposti - ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Ai Destinatari **è fatto divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

2. Principi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione delle attività in materia della sicurezza e prevenzione devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri

- i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società;
- i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di salute e sicurezza, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e identificazione e valutazione continua dei rischi

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione se soggetto diverso, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico l'Attività di valutazione dei rischi deve essere compiuta mediante la redazione del "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR), in conformità al disposto normativo (art. 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008). Detto Documento di Valutazione dei Rischi esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dal servizio di prevenzione e protezione attraverso le segnalazioni che pervengono al servizio stesso e comunque rivista e, nel caso aggiornata, in caso di:

- modifiche significative ad impianti ed in genere al processo produttivo;
- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;

Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai Dipendenti

Fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, il Datore di Lavoro provvede a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione / addestramento continui ai lavoratori;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici;

- valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori e/o eventuali appaltatori di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dal fornitore a svolgere l'opera richiesta che di quelli della Società;
- comunicare formalmente ai fornitori le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente Modello.

Sorveglianza sanitaria

- È responsabilità del Datore di Lavoro monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente dotandoli degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerge.
- È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze.
- In particolare, la totalità dei lavoratori subordinati sono sottoposti a screening medico. Il Medico Competente sottoporrà eventuali lavoratori interinali a screening solo a seguito di sei mesi di attività continuativa. Tale attività deve essere svolta in maniera mirata sulla base delle attività svolte e dei conseguenti rischi in capo ai Dipendenti.
- L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore mentre la seconda è mantenuta presso la Società o presso lo studio del Medico Competente a seconda di quanto concordato e formalizzato nella nomina del Medico) ed in un verbale riepilogativo.

Audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza

Il RSPP garantisce l'effettuazione di attività di *audit* periodici sul sistema di gestione della sicurezza, effettuati da funzione interna alla Società o da soggetto esterno formalmente incaricato nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello.

Il Datore di Lavoro:

- approva il piano delle verifiche annuali che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione;
- verifica il rapporto relativo agli interventi di audit e in particolare i rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e il relativo piano di azione (definito dall'area oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche;
- approva il piano di azione.

E.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

In caso di ispezioni di cui a questa Sezione del Modello da parte della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: ASL, Vigili del Fuoco etc.), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o gli Amministratori devono provvedere ad informare **tempestivamente** l'OdV circa la Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società partecipante all'ispezione e l'attività svolta.

Il Datore di Lavoro (e/o, ove soggetto diverso, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) devono provvedere ad inviare, a cadenza annuale, all'Organismo di Vigilanza un report con:

- le statistiche relative agli incidenti verificatisi, specificandone la causa, l'avvenuto riconoscimento di infortuni e la relativa gravità;
- accadimento di infortuni che hanno provocato il decesso o lesioni gravi o gravissime di personale;
- accadimento di "quasi incidenti";
- visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- modifiche e aggiornamenti al Documento di Valutazione dei Rischi;
- esito delle riunioni periodiche;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- l'elenco degli investimenti previsti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, integrato dall'elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame in situazioni di emergenza ed extra-budget;
- eventuali cambiamenti al sistema delle procure.

I Destinatari garantiranno la documentabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria. Il RSPP è tenuto a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

Il datore di lavoro, in coordinamento con gli altri Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza, informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice di Comportamento.

F. Reati informatici e trattamento illecito di dati personali

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

F.1 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)

Per completezza, di seguito vengono riportate le principali fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 24-bis del Decreto.

Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono

punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti). A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. L'art. 491-bis c.p. determina l'estensione dell'efficacia delle norme previste in materia di falso documentale anche alle ipotesi in cui la condotta si rifletta su un documento informatico pubblico o privato.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, taluno si introduca o permanga all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da apposite misure di sicurezza in modo abusivo o comunque contrario alla volontà espressa o tacita di colui che detiene i diritti sul sistema.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di provocare un danno altrui, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto, in modo fraudolento, intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è aumentata. La pena è aumentata anche se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. In relazione alla commissione di tali reati, sono previste sia sanzioni pecuniarie e che sanzioni interdittive.

Perimetro di sicurezza cibernetico (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019)

La norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Il reato in questione rappresenta un'ipotesi residuale posto che potrebbe essere commesso dai destinatari del presente modello in concorso con i soggetti destinatari del perimetro di sicurezza cibernetico.

F.2 Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto i processi al cui interno è prevista la gestione, l'utilizzo, l'implementazione, ecc. del sistema informativo aziendale della Società, con riferimento sia alla parte hardware che software.

Sono quindi definite teoricamente a rischio tutte le aree che a qualsiasi titolo intervengono in tali processi.

In particolare, sono considerate "a rischio" le seguenti attività:

- 1. Gestione utilizzo di: applicativi software; software di base; delle reti LAN; accessi rete internet; casella e-mail; sistemi informativi;**
- 2. Gestione di accessi, account e profili;**
- 3. Gestione e utilizzo dei database;**
- 4. Gestione dei sistemi hardware e degli accessi fisici ove risiedono le infrastrutture IT;**
- 5. Gestione dei rapporti con il Garante della Privacy;**
- 6. Gestione delle consulenze.**

Al fine di prevenire la commissione di reati di questa specie la Società ha affidato il compito di curare la manutenzione e di verificare il corretto funzionamento e utilizzo delle infrastrutture IT della Società a proprie funzioni interne.

- 1. Gestione utilizzo di: applicativi software; software di base; delle reti LAN; accessi rete internet; casella e-mail; sistemi informativi;**
- 2. Gestione di accessi, account e profili;**
- 3. Gestione e utilizzo dei database;**
- 4. Gestione dei sistemi hardware e degli accessi fisici ove risiedono le infrastrutture IT;**

Le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi (software e hardware) della Società sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.

Il processo è inoltre relativo alla abilitazione, modifica e disabilitazione degli account ai sistemi informativi aziendali e ai database.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie fasi del processo e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Tutta la strumentazione messa a disposizione dei dipendenti dalla Società (mail, internet, postazione di lavoro, telefonia fissa e/o mobile, stampanti comprese le multifunzione, fax, ecc.), oltre che i database aziendali, devono essere utilizzati per fini aziendali e personali e nel rispetto

- delle disposizioni interne adottate alle quali si rinvia (es. Regolamento Informatico, procedure, incarico al trattamento dei dati, Registro dei trattamenti, ecc.).
2. L'Amministratore di Sistema verifica periodicamente la necessità dell'utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni.
 3. All'Amministratore di Sistema è affidata la gestione della sicurezza logica dei sistemi informativi. A tal fine egli assicura:
 - un controllo periodico sui singoli PC e sui relativi applicativi informatici ivi presenti alla riconsegna del pc;
 - la protezione delle infrastrutture tecnologiche contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
 - l'esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
 - la verifica delle violazioni di sicurezza, di intrusioni, nonché di anomalie nello scambio di dati ed informazioni tra utenti interni e reti e sistemi esterni.
 4. Le attività di implementazione e modifica dei software sono demandate all'Amministratore di sistema, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.
 5. Tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi (sistema di log files);
 6. Per la tracciabilità delle attività sopra descritte e per consentire la ricostruzione delle responsabilità, i soggetti coinvolti provvedono all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente.
 7. La gestione delle abilitazioni ai database avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società.
 8. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta, la Società richiede a tutti i soggetti coinvolti rendicontare periodicamente in merito. Tali informazioni sono inserite nei Flussi informativi inviati all'ODV.

5. Gestione delle consulenze.

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

Si ricorda che gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.

L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza, nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita.

I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).

F.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari come sopra definiti ed in grado di coprire ragionevolmente tutte le possibili fonti di rischio.

Segnatamente è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001.

Ai Destinatari, come sopra individuati, è **fatto obbligo** di operare nel rispetto del Codice di Comportamento, delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza il rispetto dei seguenti principi:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

A tutti i soggetti sopra indicati è **fatto divieto di**:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto:
 - a) utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
 - b) valutare abusivamente o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
 - c) ottenere abusivamente credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali e/o banche dati pubbliche;
 - d) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno le credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
 - e) accedere abusivamente al sistema informatico della Società o a quello di terzi;
 - f) utilizzare abusivamente, manomettere, sottrarre, distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
 - g) utilizzare e/o copiare strumenti software senza averne la licenza;
 - h) inviare attraverso un sistema informatico aziendale o di terzi qualsiasi informazione o dato (proprio o di terzi), previa alterazione o falsificazione dei medesimi;
 - i) utilizzare materiale protetto dal diritto d'autore senza averne i diritti necessari.

F.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente

all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

L'Organismo di Vigilanza, vigila sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Parte Speciale e rileva le deviazioni comportamentali dei Destinatari, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio d'Amministrazione, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

G. Impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

G.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dall'art. 25-duodecies del Decreto modifica dal D. L. N. 145 del 10 ottobre 2024.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12, 12 bis, 12 ter, D.Lgs. n. 286/1998 modificato dal D.L. n. 145 11/10/2024; Art. 12, comma 1, 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 modificato da D.L. n.20 del 10 marzo 2023; Art. 12-bis D.Lgs. n. 286/1998 aggiunto da D.L. n.20 del 10 marzo 2023)

La fattispecie di reato punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, senza che sia stato richiesto nei termini previsti per legge il rinnovo, revocato o annullato.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 modificato dal D.L. n. 20 del 10 marzo 2023)

Il reato punisce chiunque promuove, organizza, finanzia o effettua il trasposto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La fattispecie prevede un aumento di pena:

- a) se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) se la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

- c) se la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) se gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- f) se sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- g) se sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

La norma punisce, infine, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18-ter D.Lgs. n. 286/1998 introdotto dal D.L. n. 145 del 11 ottobre 2024)

1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603 -bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Alla scadenza, il permesso di cui al comma 3 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di

procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603 -bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.».

Nel caso di specie, i reati di cui all'art. 12 del d. lgs. 286/1998 rilevano anche ai sensi **dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Reati transnazionali)** che prevede espressamente la responsabilità dell'ente nel caso di commissione dei reati in parola con le modalità di cui all'art. 3 della Legge citata.

G.2 Aree a rischio

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della Società, nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati relativi all'impiego di lavoratori irregolari previsti dall'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/01.

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono riconducibili alle fattispecie di seguito descritte.

- 1. Selezione e assunzione del personale;**
- 2. Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;**
- 3. Vigilanza sui lavori affidati.**

G.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

- 1. Selezione e assunzione del personale;**
- 2. Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;**
- 3. Vigilanza sui lavori affidati.**

Le procedure devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

Modello Organizzazione Gestione e Controllo: **MOG 01 Rev. 1**

In vigore dal:
21/11/2024

1. separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che segue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
2. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
3. adeguato livello di formalizzazione.

Agli amministratori, ai quadri e ai dipendenti della Società, ai consulenti e ai partner, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, **è fatto obbligo** di:

- svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività della Società con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari, oltre che del Codice Etico del presente Modello;
- svolgere le attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- presentare per ciascun lavoratore extracomunitario non ancora munito di permesso di soggiorno in quanto soggiornante all'estero una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del governo (Sportello Unico Competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi;
- garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- redigere e conservare la documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia di selezione e assunzione dei lavoratori stranieri ed a consentire un controllo efficace sui comportamenti e sulle attività della Società e dei suoi subappaltatori;
- segnalare immediatamente all'OdV qualsiasi circostanza o comportamento posto in essere da soggetti correlati alla Società che destino il sospetto di irregolarità nell'impiego di lavoratori stranieri.

Conseguentemente, **è fatto divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi previsti nel Codice Etico;
- violare le norme e le prassi operative definite dalle procedure della Società;
- impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.
- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente nell'impiego di lavoratori irregolari.

G.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati di impiego di lavoratori irregolari diretti a verificare la loro corretta esecuzione

in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'OdV viene garantita la libertà di accesso a tutte le attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o un soggetto delegato informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui dovessero emergere situazioni particolari che possano presentare elementi di possibile rischio di commissione del reato previsto da questa sezione speciale.

H. Reati ambientali

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

H.1 Reati ambientali (art. 25 undecies)

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25- undecies del Decreto.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [Modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquattrocento se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla

sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

H.2 Aree a rischio

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della Società, nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati relativi ai Reati Ambientali previsti dall'art. 25- undecies del D. Lgs. 231/01.

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili alle fattispecie di seguito descritte.

- 1. Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;**
- 2. Vigilanza sui lavori affidati.**

H.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

- 1. Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;**
- 2. Vigilanza sui lavori affidati.**

Le procedure devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

1. separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che segue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
2. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
3. adeguato livello di controllo delle attività effettuate;
4. adeguato livello di formalizzazione.

Agli amministratori, ai quadri e ai dipendenti della Società, ai consulenti e ai partner, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, **è fatto obbligo** di:

- Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di tutela ambientale elencate nelle disposizioni legislative;
- Rispettare i principi generali di condotta e comportamento ed i principi specifici formulati nel presente Modello;
- Svolgere le attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- Garantire per ciascun luogo di lavoro la corretta gestione dei rifiuti eventualmente presenti o prodotti nei luoghi di lavoro;
- Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare le regole di condotta specificate nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in fase di richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- Identificare delle prescrizioni ambientali applicabili, la definizione di come tali prescrizioni si applichino agli aspetti ambientali dello specifico luogo di lavoro e la valutazione periodica del rispetto delle stesse.
- Identificare le potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente e le relative modalità di risposta;
- Definire le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta, deposito e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse;
- Controllare le registrazioni relative alla gestione dei rifiuti (registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti, formulari di trasporto rifiuti, MUD, ecc.)
- Promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento Aziendale, dalle procedure e misure di prevenzione e protezione in materia ambientale;
- Presentare agli operatori che custodiscono i luoghi di lavoro le procedure per la corretta gestione dei rifiuti presenti o prodotti e i divieti a cui sono sottoposti;
- Redigere e conservare la documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti e a consentire un controllo efficace sui comportamenti e sulle attività della Società e dei suoi subappaltatori;
- Segnalare immediatamente all'OdV qualsiasi circostanza o comportamento posto in essere da soggetti correlati alla Società che destino il sospetto di irregolarità nella gestione dei rifiuti presenti o prodotti durante l'attività su un luogo di lavoro.

Conseguentemente, **è fatto divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01;
- violare le istruzioni fornite in riferimento alla gestione dei rifiuti e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi previsti nel Codice Etico;
- violare le norme e le prassi operative definite dalle procedure della Società;
- impiegare operatori che non siano stati formati alla corretta gestione dei rifiuti presenti o prodotti sui luoghi di lavoro e alle metodologie di gestione per non commettere i reati presupposto di queste famiglie.
- porre in essere qualsiasi situazione che possono portare alla commissione di uno dei reati presupposto, come abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo.

All'interno dell'organizzazione si deve monitorare periodicamente i seguenti aspetti:

- variazioni significative nei processi aziendali che impattino, direttamente o indirettamente, sugli aspetti ambientali;
- cambiamenti della condizione operativa;
- modifiche sostanziali ai requisiti legislativi e normativi applicabili;
- attuazione dei piani di miglioramento realizzati a seguito dell'individuazione di eventuali criticità e conseguente pianificazione di nuovi obiettivi di miglioramento.

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla gestione dei rifiuti dovranno gestire il trasporto e lo smaltimento tramite fornitori di servizi ambientali la cui qualifica dei requisiti di legge viene periodicamente monitorata.

H.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati ambientali per verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure/istruzioni in vigore.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'OdV viene garantita la libertà di accesso a tutte le attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o un soggetto delegato informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui dovessero emergere situazioni particolari che possano presentare elementi di possibile rischio di commissione del reato previsto da questa sezione speciale.

I. Delitti contro il patrimonio culturale

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono

attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I.1 Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-septiesdecies e Art. 25-duodevicies, del Decreto)

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dall'art. 25-*septiesdecies* e art. 25-*duodevicies* del Decreto.

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

I.2 Aree a rischio

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della Società, nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati relativi all'impiego di lavoratori irregolari previsti dall'art. 25-*septiesdecies* e art. 25-*duodevicies* del D. Lgs. 231/01.

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono riconducibili alle fattispecie di seguito descritte.

1. Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;

2. Vigilanza sui lavori affidati.

I.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*septiesdecies* e art. 25-*duodevicies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

1. Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;

2. Vigilanza sui lavori affidati.

Le procedure devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

1. separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che segue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
2. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
3. adeguato livello di formalizzazione.

Agli amministratori, ai quadri e ai dipendenti della Società, ai consulenti e ai partner, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, **è fatto obbligo** di:

- svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività della Società con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari, oltre che del Codice Etico del presente Modello;
- svolgere le attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

- garantire per ciascun luogo di lavoro la custodia dei beni culturali eventualmente presenti nei luoghi di lavoro;
- presentare agli operatori che custodiscono beni culturali le problematiche della gestione dei beni e i divieti a cui sono sottoposti;
- definire istruzioni per la corretta gestione del patrimonio culturale gestito dagli operatori della Cooperativa;
- redigere e conservare la documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia di erogazione servizi in presenza di beni culturali e a consentire un controllo efficace sui comportamenti e sulle attività della Società e dei suoi subappaltatori;
- segnalare immediatamente all'OdV qualsiasi circostanza o comportamento posto in essere da soggetti correlati alla Società che destino il sospetto di irregolarità nell'erogazione servizi in presenza di beni culturali.

Conseguentemente, **è fatto divieto di:**

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies del D. Lgs. 231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi previsti nel Codice Etico;
- violare le norme e le prassi operative definite dalle procedure della Società;
- impiegare operatori che non siano stati formati alla rilevanza del patrimonio culturale eventualmente gestito e alle metodologie di gestione per non commettere i reati presupposto di queste famiglie.
- porre in essere qualsiasi situazione che possono portare alla commissione di uno dei reati presupposto.

I.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati contro il patrimonio culturale a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'OdV viene garantita la libertà di accesso a tutte le attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o un soggetto delegato informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui dovessero emergere situazioni particolari che possano presentare elementi di possibili rischi di commissione del reato previsto da questa sezione speciale.

J. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali a cui i destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

J.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dall'art. 25-octies.1 del Decreto.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) [Introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023]

Delitto contro l'economia. Chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 (chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare), 648 bis (chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo]; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa) e 648 ter (chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto), è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 640-ter c. p. (Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

J.2 Aree a rischio

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della Cooperativa, nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati relativi ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsti dall'art. 25-*octies.1* del D. Lgs. 231/01.

Le aree di rischio della Cooperativa, con riferimento ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono riconducibili a:

- 1. Emissione di documentazione afferente la contabilità;**
- 2. Ricevimento di documentazione afferente la contabilità;**
- 3. Pagamenti.**

Particolare attenzione deve essere posta, nel caso specifico della frode informatica, all'utilizzo di risorse informatiche in uso alla Società. In questo caso, non si avranno, probabilmente, evidenze di natura documentale all'interno della Società, ma solo tracce nelle transazioni informatiche e nelle elaborazioni svolte. Assumono, pertanto, particolare rilevanza il disegno generale del sistema informatico aziendale e la sua periodica revisione allo scopo di evidenziare:

- Le persone che hanno la libera disponibilità dei mezzi informatici, con particolare riferimento a quanti utilizzano gli strumenti destinati ad avere contatti con l'esterno per la realizzazione di transazione finanziarie;
- Le procedure per la realizzazione di transazioni finanziarie.

J.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*octies.1* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

- 1. Emissione di documentazione afferente la contabilità;**
- 2. Ricevimento di documentazione afferente la contabilità;**
- 3. Pagamenti.**
- 4. Gestione utilizzo di: applicativi software; software di base; delle reti LAN; accessi rete internet; casella e-mail; sistemi informativi;**
- 5. Gestione di accessi, account e profili;**
- 6. Gestione delle consulenze.**

In linea generale, l'organizzazione e la gestione della materia in oggetto devono rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo.

I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle attività sopra individuate è fatto obbligo di:

- svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività della Società con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, oltre che del Codice Etico del presente Modello;
- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- astenersi dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti per effettuare pagamenti;
- astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti anche relative a tracce informatiche di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione delle operazioni amministrative e dei relativi pagamenti effettuati anche con mezzi elettronici/informatici;
- porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reati informatici considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto:
 - a) utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
 - b) accedere abusivamente al sistema informatico della Società o a quello di terzi;
 - c) compiere operazioni non autorizzate da procure o deleghe della Società;
 - d) ottenere abusivamente credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali e/o banche dati pubbliche;
 - e) violare abusivamente o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici.

Conseguentemente, **è fatto divieto di:**

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi previsti nel Codice Etico;
- violare le norme e le prassi operative definite dalle procedure della Società;
- porre in essere qualsiasi situazione che possono portare alla commissione di uno dei reati presupposto legati alle operazioni amministrative e ai pagamenti dovuti.

J.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- richieste di emissione di documentazione contabile sospetta per tipologia di fornitore e/o per importo;
- richieste di registrazione contabile e relativa a pagamenti dovuti di documentazione contabile sospetta per tipologia di fornitore e/o per importo;
- richieste di variazione delle procedure correnti in riferimento a pagamenti effettuati con modalità elettroniche/informatiche;
- eventuali rilievi e/o richieste avanzate dalle Autorità di vigilanza in merito agli adempimenti previsti dalle normative di riferimento;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice di Comportamento.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti per verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

K. Violazione del diritto d' autore

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

K.1 Violazione del diritto d' autore (art. 25 novies) [modificato da Legge n. 93 del 14 luglio 2023 e da Legge n. 143 del 07 ottobre 2024]

Con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" è stato inserito, altresì, tra i reati presupposto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 25 *novies*: "delitti in materia di violazione del diritto d'autore", risulta modificato dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023 e dalla Legge n. 143 del 07 ottobre 2024.

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dall'art. 25- *novies* del Decreto.

Art. 171 l. n. 633/1941 [Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(...)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

(...)

Art. 171 bis l. n. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter l. 633/1941 [modificato dalla L. n. 93/2023]

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono

comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies I. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies l. 633/1941

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174 ter l. n. 633/1941 [modificato e inserito da Legge n. 93 del 14 luglio 2023]

1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale(1).

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o nolleggiate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale(1).

Art. 174 sexies l. n. 633/1941 [inserito da Legge n. 143 del 07 ottobre 2024]

1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network , i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web , quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615 -ter o dell'articolo 640 - ter

del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24 -bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"».

In questa categoria di reati viene inserito anche il seguente anche se il Decreto lo inserisce nell'art. 25 "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento".

K.2 Aree a rischio

Le fattispecie riportate hanno perlopiù attinenza con determinati settori aziendali, quali telecomunicazioni, cinematografia ecc., lontani dall'attività svolta dalla Società. Tuttavia, non si esclude che taluni reati che violano la proprietà intellettuale possano comunque essere commessi.

Ad esempio, l'art. 171 punisce la messa a disposizione con immissione in un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette o parti di esse, mediante qualsiasi tipo di connessione. La tutela è estesa anche alle opere altrui non destinate alla pubblicità, la cui diffusione avviene con usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima.

Risulta particolarmente rilevante, inoltre, l'art. 171 bis che punisce (anche) ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di profitto. Di conseguenza, è esposta al rischio di sanzione qualsiasi impresa che, per esempio, utilizzi programmi non originali al fine di ottenere un risparmio, oppure che, ed è un caso piuttosto diffuso, pratici il c.d. underlicensing, consistente nell'installazione di un numero di copie del programma superiore a quello previsto dalla licenza d'uso.

È stato introdotto nel 2023 il reato di utilizzo abusivo via etere o via cavo (art. 174) anche parziale di opere dell'ingegno eludendo misure tecnologiche di protezione.

Nel 2024 al fine di garantire un più efficace contrasto della pirateria online, è stato introdotto l'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) con la previsione di specifici obblighi di segnalazione per quanto si viene a conoscenza in merito a condotte, compiute o tentate, penalmente rilevanti ai sensi della legge per la protezione del diritto d'autore e di comunicazione con l'obbligo di designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) un punto di contatto che consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, delle condotte suddette.

Tali condotte si riferiscono ad "Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" o "Frode informatica" punite rispettivamente dall'Art.615-ter c.p. e dall'Art.640-ter c.p. contemplati nell'Art.24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 (Reati informatici e di trattamento illecito di dati).

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono riconducibili alle fattispecie di seguito descritte.

1. Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;

2. Vigilanza sui lavori affidati.

K.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25- *novies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

1. Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;

2. Vigilanza sui lavori affidati.

Le procedure devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

1. separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che segue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
2. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
3. adeguato livello di formalizzazione.

Agli amministratori, ai quadri e ai dipendenti della Società, ai consulenti e ai partner, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, **è fatto obbligo** di:

- svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività della Società con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari, oltre che del Codice Etico del presente Modello;
- svolgere le attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- applicazione delle misure previste della presente Parte Speciale, dedicata ai delitti informatici (Paragrafo F), al fine di consentire la protezione dei file contenenti le schede tecniche (in particolare sistema di password ed eventuale profilatura utenti per l'accesso ai documenti interessati, nonché le procedure IT di gruppo indicate a presidio);
- inserire nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori e i Broker, apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ad es. clausole risolutive espresse);
- segnalare immediatamente all'OdV qualsiasi circostanza o comportamento posto in essere da soggetti correlati alla Società che destino il sospetto di irregolarità nell'erogazione servizi in presenza di beni culturali.

Conseguentemente, **è fatto divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25- *novies* del D. Lgs. 231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi previsti nel Codice Etico;
- violare le norme e le prassi operative definite dalle procedure della Società;
- porre in essere qualsiasi situazione che possono portare alla commissione di uno dei reati presupposto.

K.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati relativi alla Violazione del diritto d' autore a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

L. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*bis* del D.lgs. 231/2001 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento solo in riferimento all'articolo citato.

L.1 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €2.500,00 a € 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L.2 Aree a rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati di Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni sono le stesse definite per i reati di Violazione del diritto d' autore presente nella Parte Speciale Paragrafo K.

L.3 Principi di comportamento

Per i principi di comportamento relativi reati di Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale Paragrafo K "Violazione del diritto d'autore".

L.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Per i Flussi informativi all'OdV relativi reati di Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale Paragrafo K "Violazione del diritto d'autore".